

6 novembre 2015

paradigmi



ACTIONAID – Cibo per tutti

Con un SMS al **45599** al costo di **2 €** da cellulare o al costo di **2 €** o **5 €** dal telefono fisso, contribuirai a sostenere i progetti di Actionaid in Etiopia e in India per risolvere il problema della fame nel mondo.

Prossimamente

- ◆ In novembre a Vignola corsi di formazione Generale e Specifica dei lavoratori e corso di abilitazione dei carrellisti
- ◆ Corsi per Addetti al Primo Soccorso in fase di pianificazione a Modena

ECOREATI: ULTIME NOVITA' (seconda parte)

Nel Bollettino di settembre 2015 abbiamo visto le principali novità in materia di reati ambientali introdotte dalla **Legge n. 68 del 22 maggio 2015**, entrata in vigore lo scorso 29 maggio 2015.

Proseguiamo ora di seguito l'analisi dei nuovi articoli del Codice Penale introdotti dalla Legge 68/2015:

Circostanze aggravanti (art. 452-octies): Prevede aumento delle pene quando una associazione a delinquere o una associazione di tipo mafioso è diretta al compimento dei reati ambientali. Nel caso dell'associazione mafiosa anche l'acquisizione del controllo di attività economiche, concessioni o appalti in materia ambientale viene considerata un'aggravante. L'aumento delle pene va da un terzo alla metà per i pubblici ufficiali o incaricati di un servizio pubblico che esercitano funzioni o servizi in materia ambientale.

Aggravante ambientale (art. 452-nonies): E' previsto un aumento delle pene (almeno di un terzo) se un reato viene commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti ambientali o altra disposizione di legge a tutela dell'ambiente, o anche se dalla commissione del reato deriva la violazione di una norma ambientale.

Ravvedimento operoso (art. 452-decies): E' previsto al contrario uno sconto di pena (dalla metà a due terzi) nei confronti di chi si opera per evitare ulteriori conseguenze o per chi provvede alla bonifica o messa in sicurezza dei luoghi prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. Uno sconto da un terzo alla metà spetta a chi aiuta concretamente le autorità giudiziarie o di polizia nelle indagini. Al fine di consentire le attività di bonifica il giudice può concedere un tempo fino a 3 anni di sospensione del procedimento, contestualmente viene sospeso il corso della prescrizione. Il ravvedimento si applica oltre che ai reati ambientali anche per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D. Lgs. 152/2006).

Confisca (art. 452-undecies): In caso di condanna per una parte dei reati ambientali è ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato. La confisca può anche essere disposta per equivalente nel caso non sia possibile eseguirla sui beni originali. Nel caso di ravvedimento operoso non si attua la confisca.

Ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies): In caso di condanna il giudice ordina il recupero e (se possibile) il ripristino dello stato dei luoghi, a carico del condannato.

Omessa bonifica (art. 452-terdecies): Viene introdotto un reato per chi non provvede alla bonifica o al ripristino o recupero essendovi obbligato per ordine del giudice o di una autorità pubblica: reclusione da 1 a 4 anni e multa da 20.000 a 80.000 euro.

Nel seguito verranno trattate le modifiche al Testo Unico Ambientale (TUA).

La legge 68/2015 dedica il solo primo comma del primo articolo all'introduzione dei "delitti contro l'ambiente" nel Codice Penale. Gli altri commi sono dedicati a modifiche al D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale - TUA) e di altre norme.

In alcuni casi si tratta di disposizioni di raccordo, per evitare incongruenze fra le pene stabilite nel Codice Penale e nel TUA per lo stesso reato. Viene introdotta anche nel TUA la confisca dei beni nel caso di attività non autorizzate di gestione rifiuti, anche relativamente a fattispecie di criminalità mafiosa.

Nel codice penale viene introdotto il raddoppio dei termini di prescrizione anche per i delitti ambientali.

Una modifica molto importante è inoltre quella sulla **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE** (D. Lgs. 231/01). Questa norma era già stata estesa nel 2011 ai reati ambientali. Le nuove sanzioni per le imprese (da applicarsi in caso di condanna definitiva di soci, amministratori ecc. responsabili della violazione del codice penale sono le seguenti:

- 1) Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote per "Inquinamento ambientale";
- 2) Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote per "Disastro ambientale";
- 3) Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote per "Delitti colposi contro l'ambiente";
- 4) Sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote per delitti associativi aggravati;
- 5) Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote per il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- 6) Sanzione pecuniaria fino a 250 quote per il reato di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis);
- 7) Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per il reato di "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (art. 733-bis).

Si ricorda che il valore di una singola quota varia da 258 a 1549 euro in base alle dimensioni aziendali.

Nei primi due casi (inquinamento o disastro ambientale) si applicano anche le sanzioni interdittive che sono le seguenti (stabilite a discrezione dal Giudice):

- a) L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso di inquinamento ambientale l'interdizione non può avere durata superiore ad un anno, fino a 2 anni nel caso di disastro ambientale.

Un'altra modifica introdotta nel TUA riguarda la **disciplina sanzionatoria**: viene infatti introdotta una PARTE VI-BIS che si applica in ipotesi di contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali,

urbanistiche o paesaggistiche protette.

Questa parte regola l'esercizio della **prescrizione**, impartita dall'organo di vigilanza o di polizia giudiziaria al contravventore, con l'obbligo di regolarizzazione entro un determinato termine.

In caso di accertamento dell'avvenuta regolarizzazione l'organo accertatore ammette al pagare una somma pari ad un quarto dell'ammenda massima stabilita. Si realizza così un sistema quasi identico a quello vigente per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con la possibilità in questi casi di sanare la propria posizione mediante un'opera di ravvedimento e il pagamento di una sanzione amministrativa, senza dover pervenire al procedimento penale. In caso di adempimento alla prescrizione e pagamento della sanzione il reato si considera infatti estinto. Tale procedura non si applica però ai provvedimenti in corso alla data di entrata in vigore (29 maggio 2015).

Infine vengono aumentate le pene per il commercio internazionale di specie animali protette (Legge 150/1992) in molti casi con il raddoppio delle ammende e dell'arresto che ora in caso di recidiva può arrivare a 3 anni.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 - SEMPLIFICAZIONI?

Con recente decreto (D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) sono state apportate alcune lievi modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 ("*Testo Unico sulla sicurezza*"). Il decreto porta il roboante titolo di "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità ...*".

In particolare il Capo III del decreto si occupa di "*Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro*".

Si tratta in realtà di modifiche che rischiano di passare inosservate, salvo per gli addetti ai lavori, comunque un paio di aspetti interessanti per le aziende vanno rilevati:

- **Prestazioni di lavoro accessorio:** modificando l'articolo 3 del D. Lgs. 81/08 (Campo di applicazione) si chiarisce che le prestazioni di natura occasionale (voucher o buoni lavoro, oggi riformati dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015; tale decreto prevede l'innalzamento fino a 7.000 euro del limite annuale dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio - 2.000 euro annui, con riferimento al singolo committente, se svolte a favore di imprenditori commerciali o di professionisti) **rientrano pienamente nell'ambito di applicazione, pertanto il lavoratore deve essere trattato esattamente come un lavoratore dipendente.** Vengono però escluse alcune forme di lavoro di tipo domestico (assistenza domiciliare, lezioni private).
- **Sanzioni per violazioni multiple:** nel caso di un'azienda che non abbia provveduto a formare i lavoratori in maniera completa o ad effettuare la sorveglianza sanitaria, normalmente le sanzioni previste vengono applicate una volta sola, indipendentemente dal numero di soggetti verso i quali non è stato assolto l'obbligo. Era tuttavia possibile applicare la legge alla lettera, ed applicare la sanzione una volta per ogni lavoratore: ad esempio 10 lavoratori, di cui 8 non formati = 8 sanzioni identiche con necessità alla fine di pagare una cifra enorme per la regolarizzazione. La nuova formulazione da un lato elimina questa possibilità quasi vessatoria, dall'altro costringerà di fatto in molti casi gli ispettori ad aumentare le sanzioni. Viene infatti stabilito che le sanzioni vengono raddoppiate se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, e triplicate se sono più di 10 lavoratori. In teoria è una agevolazione, in



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net



*Entro il 31 dicembre 2015
formare gli addetti
all'uso dei trattori
agricoli e forestali*

*Il 29 febbraio 2016
scade il termine per
richiedere lo sconto
dei premi
assicurativi INAIL
(Modulo OT 24)*

pratica un aumento della pena.

Si segnala infine che sono state introdotte semplificazioni formali inerenti le denunce di infortunio e malattia professionale.

Altre variazioni di dettaglio non vengono qui riportate in quanto si ritiene che non abbiano alcuna ricaduta pratica anche se sono state erroneamente riportate da alcuni organi informativi.

Privacy e controllo a distanza

E' stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 151/2015** che modifica le regole per il controllo a distanza del lavoratore.

La nuova formulazione dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori prevede le seguenti conseguenze per la "privacy aziendale":

- L'utilizzo di impianti audiovisivi o altri strumenti è consentito solo per le seguenti finalità:
 - a) *Esigenze organizzative e produttive;*
 - b) *Sicurezza del lavoro;*
 - c) *Tutela del patrimonio aziendale.*
- Resta la necessità di accordo sindacale o autorizzazioni delle Direzioni Territoriali di Lavoro per installare impianti di videosorveglianza, tuttavia questi passaggi non sono necessari per l'utilizzo di strumenti informatici inseriti ad esempio all'interno di PC/tablet o smartphone e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
- Le informazioni acquisite sono **utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro** a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**. *Si tratta di una forte novità perché in precedenza le informazioni non potevano essere utilizzabili per fini disciplinari.*
- Viene introdotta una sanzione nel caso di inosservanza dell'articolo 4: "salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione sarà l'ammenda da 154 a 1.549 euro o l'arresto da 15 giorni a un anno, con applicazione di entrambe le pene (sia l'ammenda e sia l'arresto) nei casi più gravi e ferma restando la possibilità, per il giudice, di quintuplicare l'ammenda (facendola quindi arrivare a 7.745 euro) qualora dovesse ritenerla inefficace negli importi ordinari, sulla base delle condizioni economiche del datore di lavoro."

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.